

S.R.R. Catania Area Metropolitana

Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 18/24-06-2021

L'anno 2021, il giorno diciotto del mese di giugno, alle ore 9,30, presso la sede della SRR "Catania Area Metropolitana" sita in Catania in Viale Africa presso il Padiglione 7 del Centro Fieristico "Le Ciminiere", si è riunito il CdA della Società di Regolamentazione Rifiuti (SRR) "Catania Area Metropolitana", per trattare i seguenti punti all'odg:

1. **Approvazione verbali precedenti;**
2. **Gara settennale Comune di Ragalna – determinazioni in merito;**
3. **Problematiche relative al passaggio del personale;**
4. **Approvazioni PEF;**
5. **Realizzazione di uno spot televisivo;**
6. **varie ed eventuali.**

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti: il Presidente dott. Francesco Laudani, il Consigliere Avv. Meli Giuseppe e il Consigliere dott. Angelo Pulvirenti, risultano assenti giustificati il Vice Presidente dott. Marco Rubino ed il Consigliere Ing. Teghini Maria Elena.

Per il Collegio Sindacale risulta presente il Presidente dott. Falsone Giovanni, mentre sono assenti giustificati i sindaci dott. D'Urso Giovanni e dott. Virgillito Daniele.

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante, il dott. Carmelo Caruso.

oooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Prima di iniziare il primo punto all'ordine del giorno, prende la parola il **dott. Caruso** il quale chiede al Consiglio di trattare un punto che non è presente all'ordine del giorno in quanto la nota è pervenuta dopo la convocazione dello stesso consiglio. Il CdA autorizza il dott. Caruso.

Riprende la parola il **dott. Caruso** il quale comunica al Consiglio che con mail del 09-06-2021 introitata al prot. n. 2277/21 del 10/06/2021 è pervenuta nota dell'Avv. Longo attraverso la quale chiede l'accettazione del preventivo relativo al parere pro-veritate sulle modalità di affidamento del servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani per il lotto Catania Centro. Il CdA preso atto del preventivo delibera all'unanimità l'approvazione dello stesso onerando gli uffici di comunicare la predetta deliberazione al professionista incaricato.

1° PUNTO

Il primo punto all'ordine del giorno prevede l'approvazione dei verbali delle sedute precedenti, a tal proposito interviene il **dott. Caruso** il quale comunica al Consiglio che sono da approvare i verbali delle sedute del 28-05-2021 e del 31-05-2021. Alla luce di quanto sopra, il dott. Caruso dà lettura dei verbali.

Alla fine della lettura il **Presidente** propone l'approvazione dei predetti verbali.

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità approva i verbali delle sedute anzidette.

S.R.R. Catania Area Metropolitana

Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti

2° PUNTO

In riferimento al secondo punto all'ordine del giorno prende la parola il dott. Caruso il quale comunica al Consiglio che il Comune di Ragalna in data 08-06-2021 prot. n. 2236/21 ha inviato alla scrivente la deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 04-06-2021 di approvazione relazioni ai sensi dell'art. 34 c. 20 del D.Ln. 179/2012 per la gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti e per la gestione dei servizi di spazzamento, scerbamento, pulizia caditoie e pulizia cimitero. Nella delibera viene citato che viene inviato tale deliberazione al fine di avere per il Piano di Intervento accluso un'asseverazione dalla SRR e poi inviato al Consiglio Comunale.

Prende la parola il **Presidente** il quale rappresenta che la SRR ha eseguito la gara d'ambito dei 12 comuni, ha poi eseguito la gara per il Comune di Tremestieri e sta eseguendo la gara per la Città di Catania, non si comprende perché Ragalna debba seguire un iter diverso, alla luce di ciò chiede al Consiglio la possibilità di incontrare l'Amministrazione Comunale di Ragalna e subito dopo pervenire ad una determinazione.

Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità la proposta del Presidente.

Riprende la parola il **Presidente** il quale partecipa al Consiglio che in considerazione del fatto che alle ore 11,00 vi è la conferenza stampa per la presentazione del progetto relativo alla raccolta degli oli e grassi commestibili, propone al Consiglio la chiusura della odierna seduta con aggiornamento per trattare i punti rimanenti presenti all'ordine del giorno in data 24 giugno alle ore 12 presso la sede municipale del Comune di Pedara.

Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità la proposta del Presidente.

.....

L'anno 2021, il giorno ventiquattro del mese di giugno, alle ore 12,00, presso la sede del Comune di Pedara, si è riunito il CdA della Società di Regolamentazione Rifiuti (SRR) "Catania Area Metropolitana", per trattare i punti all'odg rimasti non discussi nella riunione del 18-06-2021.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti: il Presidente dott. Francesco Laudani, ed il Consigliere dott. Angelo Pulvirenti, risultano collegati in video conferenza il Consigliere Avv. Giuseppe Meli ed il Vice Presidente dott. Marco Rubino risulta assente giustificato il Consigliere Ing. Teghini Maria Elena.

Per il Collegio Sindacale risulta presente il sindaco dott. D'Urso Giovanni mentre risultano assenti giustificati il Presidente dott. Falsone Giovanni ed il sindaco dott. Virgillito Daniele.

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante, il dott. Carmelo Caruso.

.....

Prima di iniziare il primo punto all'ordine del giorno, prende la parola il **dott. Caruso** il quale chiede al Consiglio di trattare alcune questioni che non sono presenti all'ordine del giorno in quanto le note sono pervenute dopo la convocazione dello stesso consiglio. Il CdA autorizza il dott. Caruso.

Riprende la parola il **dott. Caruso** il quale comunica al Consiglio che con mail del 18-06-2021 introitata al prot. n. 2429/21 del 21/06/2021 è pervenuta nota dell'Avv. Barreca attraverso la quale, in ordine al ricorso TAR di

S.R.R. Catania Area Metropolitana

Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti

Catania Dusty s.r.l. / SRR "Catania Area Metropolitana" relativo alla gara settennale del servizio di raccolta e trasporto rifiuti nella Città di Catania, richiede notizie e rilascio copia di atti, in particolare esegue richiesta urgentissima di copia della documentazione amministrativa, dell'offerta tecnica, dell'offerta economica e dei verbali tutti di gara (ivi compresi quelli della commissione tecnica deputata a valutare le offerte tecniche) presentati per il lotto n. 1 e lotto n. 3 dalle ditte Eco.Car e Super Eco.

A tal proposito si ricorda che la richiesta di accesso agli atti viene regolato attraverso l'art. 53 del codice degli appalti, in particolare:

1. Salvo quanto espressamente previsto nel presente codice, il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il diritto di accesso agli atti del processo di asta elettronica può essere esercitato mediante l'interrogazione delle registrazioni di sistema informatico che contengono la documentazione in formato elettronico dei detti atti ovvero tramite l'invio ovvero la messa a disposizione di copia autentica degli atti.

2. Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice per gli appalti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, il diritto di accesso è differito:

a) nelle procedure aperte, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;

b) nelle procedure ristrette e negoziate e nelle gare informali, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l'accesso all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti, dei nominativi dei candidati da invitare;

c) in relazione alle offerte, fino all'aggiudicazione;

d) in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione.

3. Gli atti di cui al comma 2, fino alla scadenza dei termini ivi previsti, non possono essere comunicati a terzi o resi in qualsiasi altro modo noti.

4. L'inosservanza dei commi 2 e 3 per i pubblici ufficiali o per gli incaricati di pubblici servizi rileva ai fini dell'articolo 326 del codice penale.

5. Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice per gli appalti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione:

a) alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali;

b) ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione del presente codice, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;

P.zza Duomo, 3 – 95124 Catania – Mail: srrcataniaareametropolitana@gmail.com

P.E.C.: s.r.r.cataniaareametropolitana@legalmail.it

Iscrizione R.E.A. CT - 343495 – C.F. 05103780879

S.R.R. Catania Area Metropolitana

Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti

c) alle relazioni riservate del direttore dei lavori, del direttore dell'esecuzione e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto;

d) alle soluzioni tecniche e ai programmi per elaboratore utilizzati dalla stazione appaltante o dal gestore del sistema informatico per le aste elettroniche, ove coperti da diritti di privativa intellettuale.

7. In relazione all'ipotesi di cui al comma 5, lettera a), è consentito l'accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto.

Alla luce di quanto sopra il CdA delibera di trasmettere al predetto professionista tutti gli atti già pubblicati, per poi procedere come rappresentato nel predetto art. 53 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., provvedendo prima di tutto alla comunicazione ai controinteressati.

Riprende la parola il **dott. Caruso** il quale comunica al Consiglio che con mail del 18-06-2021 introitata al prot. n. 2430/21 del 21/06/2021 è pervenuta nota dell'Avv. Barreca attraverso la quale, in relazione all'attuale servizio per il Lotto n. 2 Catania Centro (la cui gara è andata deserta) tenuto conto che la società Dusty s.r.l. svolge il servizio in proroga con scadenza prevista il giorno 30-06-2021, chiede di sapere quali siano al riguardo le determinazioni dell'Amministrazione in ordine all'eventuale prosecuzione del servizio per il tempo necessario a procedere al nuovo affidamento.

In riferimento a ciò il CdA delibera all'unanimità che sia il Comune di Catania a determinarsi sulle procedure da porre in essere.

Riprende la parola il **dott. Caruso** il quale comunica al Consiglio che con mail del 21-06-2021 introitata al prot. n. 2440/21 del 22/06/2021 è pervenuta nota della società Eco.Car s.r.l. attraverso la quale, in ordine alla gara di gestione dei rifiuti nella Città di Catania, indetta dalla scrivente, chiede di essere ammessa all'accesso, sia informale che formale di tutti gli atti detenuti relativi al procedimento di gara per il lotto Nord, elencando tutta la documentazione richiesta.

Il CdA anche in questo caso si determina copre prima e cioè delibera di trasmettere alla richiedente tutti gli atti già pubblicati, per poi procedere come rappresentato nel predetto art. 53 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., provvedendo prima di tutto alla comunicazione ai controinteressati.

Interviene nuovamente il **dott. Caruso** il quale rappresenta al Consiglio che in data 22-06-2021 prot. n. 2441/21 è pervenuto il parere pro-veritate dell'Avv. Longo, incaricato dalla società in ordine alla procedura da utilizzare per garantire, nel rispetto degli obiettivi della massima celerità e dell'assoluta affidabilità dell'operatore affidatario del servizio di gestione dei rifiuti nel Lotto n. 2 Catania Centro. A tal proposito il professionista incaricato ha comunicato che "allo stato, non vi siano, ragioni ostative all'individuazione di un operatore economico attraverso lo strumento disciplinato dall'art. 63 c.2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., purché non vengano modificate in maniera sostanziale le condizioni contrattuali originariamente previste per il Lotto Catania Centro in seno alla lex di gara della procedura ad evidenza pubblica indetta dalla scrivente stazione appaltante. Tuttavia, in considerazione delle tempistiche minime richieste dall'espletamento della suddetta selezione nonché della procedura di cambio appalto, appare incerto che l'individuazione di un nuovo affidatario possa

S.R.R. Catania Area Metropolitana

Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti

avvenire entro il 30 giugno, cosicché nelle more potrebbe risultare indispensabile provvedere ad un'ulteriore proroga tecnica per il tempo strettamente necessario.

Preso atto di quanto sopra, il CdA delibera all'unanimità di procedere alla indizione di nuova procedura di gara per il lotto n. 2 Catania Centro, attraverso lo strumento disciplinato dall'art. 63 c.2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., purché non vengano modificate in maniera sostanziale le condizioni contrattuali originariamente previste per il medesimo Lotto Catania Centro, in seno alla lex di gara della procedura ad evidenza pubblica indetta dalla scrivente ed andata deserta per il lotto interessato.

.....

Prende la parola il **Presidente** il quale comunica al Consiglio che in considerazione del fatto di aver iniziato alle 12,00, di aver già trattato questione importanti relative alla gara settennale nella Città di Catania, temendo che si possa non arrivare con i tempi a trattare tutti i punti all'ordine del giorno, considerato che molti comuni sono in attesa di ricevere il PEF validato da parte della società, propone al Consiglio il prelievo del punto all'ordine del giorno che prevede la validazione dei PEF in maniera tale che nel pomeriggio gli uffici possano trasmetterlo ai comuni ed i consigli comunali approvarli prima del 30 giugno.

Il Consiglio di Amministrazione approva il prelievo del punto relativo alla validazione dei PEF.

4° PUNTO

In riferimento al quarto punto all'ordine del giorno, prende la parola il **dott. Caruso**, il quale comunica al Consiglio che trattasi della validazione dei PEF che sono pervenuti da vari comuni, validazione prevista dai punti 6.3 e 6.4 della Delibera n.443/2019 dell'ARERA come descritta all'art. 19 dell'allegato A alla citata Delibera.

In particolare i PEF pervenuti sino ad ora sono quelli dei comuni di Aci Bonaccorsi, Aci Sant'Antonio, Catania, Gravina di Catania, Milo, Misterbianco, Pedara, San Giovanni La Punta, San Pietro Clarenza, Santa Maria di Licodia, Viagrande e Valverde che ha inviato il PEF del 2020.

Il Comune di Santa Maria di Licodia ha inviato i PEF relativi agli anni 2020 e 2021 ma gli stessi risultano incompleti in quanto privi di tutta la documentazione che il soggetto gestore del servizio deve fornire, ragione per la quale, è stata richiesta l'integrazione della documentazione e di conseguenza non si sottopone alla validazione.

Questa SRR, con propria nota prot. n° 418/20 del 06-02-2020, ha comunicato ai propri Comuni soci quanto indicato all'art. 6 della Delibera ARERA n.443/2019 che disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il Piano debba essere validato dall'Ente Territorialmente Competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti rimettendo all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente Territorialmente Competente abbia assunto le pertinenti determinazioni.

In generale i predetti comuni, avrebbero dovuto trasmettere alla scrivente Società i seguenti documenti:

- Richiesta di validazione;

- PEF per l'applicazione delle tariffe del servizio integrato di gestione dei rifiuti ai sensi dell'Appendice 1 della Delibera ARERA n.443/2019;

P.zza Duomo, 3 – 95124 Catania – Mail: srrcataniaareametropolitana@gmail.com

P.E.C.: s.r.r.cataniaareametropolitana@legalmail.it

Iscrizione R.E.A. CT - 343495 – C.F. 05103780879

S.R.R. Catania Area Metropolitana

Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti

- relazione di accompagnamento al Piano Economico Finanziario;
- dichiarazioni di veridicità del Comune;
- PEF grezzo della società di gestione;
- dichiarazione di veridicità del responsabile della società di gestione.

Ad eccezione quindi del Comune di Santa Maria di Licodia, per gli altri comuni la documentazione risulta completa, risultando conforme a quanto richiesto da ARERA nel metodo tariffario di cui alla Delibera n.443/2019.

Con l'attività svolta è stata eseguita:

- la verifica dei limiti di crescita annuale delle entrate tariffarie;
- la verifica dei costi operativi incentivanti di natura previsionale;
- la verifica della condizione per la riclassificazione dei costi fissi e variabili;
- la verifica della valorizzazione dei coefficienti di gradualità (Y1a, Y2a, Y3a) di cui all'art. 16 del MTR per la quantificazione del coefficiente di gradualità $(1+Y_a)$;

- è stata condivisa, la determinazione del fattore di sharing (b) ed il fattore di sharing dei proventi CONAI $b \cdot (1 + \omega)$.

Tutto ciò premesso il dott. Caruso procede alla rappresentazione degli elementi verificati per i comuni per i quali si è avuta la documentazione:

Comune di Aci Bonaccorsi

Il Comune di Aci Bonaccorsi ha trasmesso tutta la documentazione prevista dalla Delibera ARERA n. 443/2019;

La SRR Catania Area Metropolitana, nella qualità di Ente Territorialmente Competente:

- ha eseguito la verifica dei limiti di crescita annuale delle entrate tariffarie; in riferimento a ciò si prende atto dalla relazione allegata che le tariffe calcolate secondo il MTR per l'anno 2021 così come rappresentato nel PEF allegato alla relazione ammontano ad un importo superiore rispetto all'importo dell'anno precedente infatti si ha il seguente rapporto $565.585,23/565.370,81 = 1,0004$ che è evidentemente inferiore a 1,016. Pertanto il valore del limite di crescita annuale delle entrate tariffarie viene rispettato.

- ha eseguito la verifica dei costi operativi incentivanti di natura previsionale; in riferimento a ciò si prende atto dalla relazione allegata, che per i costi operativi incentivanti (COI) che hanno natura previsionale è stato previsto un incremento di € 18.000,00 per la parte variabile e di € 11.500,00 per la parte fissa. Tale scostamento è dovuto ai maggiori oneri che il comune dovrà sostenere a seguito della consegna del nuovo servizio a decorrere dal 01-06-2020. Nella relazione risultano elencati anche le voci per le quali si rende necessario il predetto incremento.

- ha eseguito la verifica della condizione per la riclassificazione dei costi fissi e variabili; a tal proposito come previsto dall'art. 3 del MTR la condizione viene verificata se il limite della variazione dei costi variabili non può superare il +/- 20%; dalla relazione viene fuori che tale rapporto $\frac{€ 462.170,37}{347.199,65}$ è pari a 1,33 e quindi il valore limite è superiore a 1,2. La quota eccedente il vincolo ricompresa nel totale delle entrate relative alle componenti di costo fisso risulta pari a € 45.530,49;

S.R.R. Catania Area Metropolitana

Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti

- ha eseguito la verifica del calcolo eseguito per le componenti a conguaglio della parte fissa e della parte variabile e si è preso atto che la componente a conguaglio della PV = € - 14.443,16 e la componente a conguaglio della PF = € - 9.964,26 eseguendo con una sola rata il recupero della componente a conguaglio;

- ha eseguito la verifica della valorizzazione dei coefficienti di gradualità (Y1a, Y2a, Y3a) di cui all'art. 16 del MTR per la quantificazione del coefficiente di gradualità (1+Y_a); a tal proposito gli indicatori di qualità delle prestazioni determinano un coefficiente di gradualità pari a 0,50 determinando le componenti a conguaglio della parte variabile e della parte fissa;

- ha condiviso, la determinazione del fattore di sharing (b) ponendo il valore di b=0,30;

- ha condiviso i fattori di sharing dei proventi CONAI in modo da favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiali nei seguenti valori: $b = 0,30$ e $b \cdot (1 + \omega) = 0,33$.

Tutto ciò considerato, tenuto conto che il PEF in oggetto è stato sottoposto a verifica, in particolare è stato verificato che:

- la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- il rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti;
- il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore;

questa SRR Catania Area metropolitana, nella qualità di Ente Territorialmente Competente, esprime parere positivo per la validazione del PEF del Comune di Aci Bonaccorsi.

Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità.

Comune di Aci Sant'Antonio

- il Comune di Aci Sant'Antonio, per quanto di sua competenza, ha trasmesso tutta la documentazione prevista dalla Delibera ARERA n. 443/2019;

- la SRR Catania Area Metropolitana, nella qualità di Ente Territorialmente Competente:

- ha eseguito la verifica dei limiti di crescita annuale delle entrate tariffarie; in riferimento a ciò si prende atto dalla relazione allegata che le tariffe calcolate secondo il MTR per l'anno 2021 così come rappresentato nel PEF allegato alla relazione ammontano ad un importo inferiore rispetto all'importo dell'anno precedente infatti si ha il seguente rapporto $2.381.903,11/2.244.196,66 = 1,06$ che è evidentemente maggiore di 1,031. Tale incremento così come risulta nella relazione del Comune, è dovuta all'incremento dei costi di conferimento sia della raccolta differenziata che dell'indifferenziato;

- ha eseguito la verifica dei costi operativi incentivanti di natura previsionale; in riferimento a ciò si prende atto dalla relazione allegata, che non è stato previsto alcun incremento;

- ha eseguito la verifica della condizione per la riclassificazione dei costi fissi e variabili; a tal proposito come previsto dall'art. 3 del MTR la condizione viene verificata se il limite della variazione dei costi variabili non può superare il +/- 20%, cioè praticamente il rapporto deve stare fra lo 0,8 e 1,2. Dalla relazione viene fuori che tale rapporto è pari a $€ 1.877.266,28/ € 1.610.412,06 = 1,17$ quindi risulta verificato; la condizione di riclassificazione non comporta alcuna ricomprensione nella parte fissa;

S.R.R. Catania Area Metropolitana

Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti

• ha eseguito la verifica della valorizzazione dei coefficienti di gradualità (Y1a, Y2a, Y3a) di cui all'art. 16 del MTR per la quantificazione del coefficiente di gradualità $(1+Y_a)$; a tal proposito gli indicatori di qualità delle prestazioni determinano un coefficiente di gradualità pari a 0,50;

• ha condiviso, la determinazione del fattore di sharing (b) ponendo il valore di $b=0,60$;

• ha condiviso i fattori di sharing dei proventi CONAI in modo da favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiali nei seguenti valori: $b = 0,60$ e $b \cdot (1 + \omega_a) = 0,75$;

Tutto ciò considerato, tenuto conto che il PEF in oggetto è stato sottoposto a verifica, in particolare è stato verificato che:

a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;

b) il rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti;

c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore;

questa SRR Catania Area metropolitana, nella qualità di Ente Territorialmente Competente, esprime parere positivo per la validazione del PEF del Comune di Aci Sant'Antonio.

Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità.

Comune di Catania

- il Comune di Catania ha trasmesso tutta la documentazione prevista dalla Delibera ARERA n. 443/2019;

- la SRR Catania Area Metropolitana, nella qualità di Ente Territorialmente Competente:

• ha eseguito la verifica dei limiti di crescita annuale delle entrate tariffarie; in riferimento a ciò si prende atto dalla relazione allegata che le tariffe calcolate secondo il MTR per l'anno 2021 così come rappresentato nel PEF allegato alla relazione ammontano ad un importo leggermente superiore rispetto all'importo dell'anno precedente infatti si ha il seguente rapporto $83.466.858,93/82.155.434,34 = 1,016$ che è evidentemente uguale ad 1,016. Pertanto il valore viene rispettato;

• ha eseguito la verifica dei costi operativi incentivanti di natura previsionale; in riferimento a ciò si prende atto dalla relazione allegata, che per i costi operativi incentivanti (COI) non è stata prevista alcuna valorizzazione;

• ha eseguito la verifica della condizione per la riclassificazione dei costi fissi e variabili; a tal proposito come previsto dall'art. 3 del MTR la condizione viene verificata se il limite della variazione dei costi variabili non può superare il +/- 20%, cioè praticamente il rapporto deve stare fra lo 0,8 e 1,2. Dalla relazione viene fuori che tale rapporto è pari a $€ 57.231.187,45/ € 53.792.017,64 = 1,06$ quindi risulta verificato; la condizione di riclassificazione non comporta alcuna ricomprensione nella parte fissa;

• ha condiviso i costi efficienti di esercizio per la componente a conguaglio Così come indicato dall'art.15.1 del MTR, "i costi efficienti di esercizio e di investimento per l'anno 2019 [...] per il servizio integrato di gestione dei RU sono determinati a partire da quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento, vale a dire l'anno 2018, come risultanti da fonti contabili obbligatorie sulla base di quanto stabilito ai commi 6.3 e 6.4". Il gestore,

S.R.R. Catania Area Metropolitana

Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti

ed il Comune, per quanto di propria competenza, partendo dalle fonti contabili obbligatorie relative al bilancio di esercizio 2018, hanno proceduto a:

- rilevare i costi effettivi risultanti dalle fonti contabili obbligatorie relative all'anno 2018, riclassificati come prescritto (MTR, art. 6.4) ed aggiornati in base all'indice FOI nei termini indicati al comma 15.2, così da determinare i costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per gli anni 2019 e 2019;
- calcolare, a partire dai valori di cui al punto precedente, le entrate relative alle componenti di costo variabile $\Sigma TV_{n\text{ewa}-2}$ e le componenti di costo fisso $\Sigma TF_{n\text{ewa}-2}$ come ridefinite sulla base del MTR rispettivamente ai commi 15.4 e 15.6, che a loro volta richiamano ampie parti dell'art. 7;
- calcolare le rispettive componenti a conguaglio, variabile $RCTV_{a\text{e}}$ e fissa $RCTF_{a}$, ciascuna ottenuta sottraendo alle componenti di cui al punto precedente le corrispondenti entrate tariffarie computate per l'anno (a-2); → $\Sigma TV_{\text{old } a-2}$ e $\Sigma TF_{\text{old } a-2}$.

Di conseguenza è stata definita la componente a conguaglio PV 407.283,00 e PF 257.503,00;

- ha condiviso la valorizzazione dei coefficienti di gradualità ($Y1a, Y2a, Y3a$) di cui all'art. 16 del MTR per la quantificazione del coefficiente di gradualità ($1+Y_a$); a tal proposito gli indicatori di qualità delle prestazioni determinano un coefficiente di gradualità pari a 0,1;
- ha condiviso, la determinazione del fattore di sharing (b) ponendo il valore di $b=0,60$;
- ha condiviso i fattori di sharing dei proventi CONAI in modo da favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiali nei seguenti valori ponendo $b \cdot (1 + \omega_a) = 0,75$.

Tutto ciò considerato, tenuto conto che il PEF in oggetto è stato sottoposto a verifica, in particolare è stato verificato che:

- a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- b) il rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti;
- c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore;

questa SRR Catania Area metropolitana, nella qualità di Ente Territorialmente Competente, esprime parere positivo per la validazione del PEF del Comune di Catania.

Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità.

Comune di Gravina di Catania

- il Comune di Gravina di Catania per quanto di sua competenza ha trasmesso tutta la documentazione prevista dalla Delibera ARERA n. 443/2019;

- la SRR Catania Area Metropolitana, nella qualità di Ente Territorialmente Competente:

- ha eseguito la verifica dei limiti di crescita annuale delle entrate tariffarie; in riferimento a ciò si prende atto dalla relazione allegata che le tariffe calcolate secondo il MTR per l'anno 2021 così come rappresentato nel PEF allegato alla relazione ammontano ad un importo superiore rispetto all'importo dell'anno precedente infatti si ha il seguente rapporto $4.593.177,59/4.412.919,27 = 1,04$ che è minore di 1,041. Pertanto il valore del limite di crescita annuale delle entrate tariffarie viene rispettato;

S.R.R. Catania Area Metropolitana

Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti

- ha eseguito la verifica dei costi operativi incentivanti di natura previsionale; in riferimento a ciò si prende atto dalla relazione allegata, che per i costi operativi incentivanti (COI), è stato previsto un incremento di € 760.393,43 per la parte variabile e di € 92.788,00 per la parte fissa. Tale scostamento è dovuto ai maggiori oneri che il comune dovrà sostenere a seguito della consegna del nuovo servizio a decorrere dal 01-03-2020. Nella relazione risultano elencati anche le voci per le quali si rende necessario il predetto incremento;

- ha eseguito la verifica della condizione per la riclassificazione dei costi fissi e variabili; a tal proposito come previsto dall'art. 3 del MTR la condizione viene verificata se il limite della variazione dei costi variabili non può superare il +/- 20%, cioè praticamente il rapporto deve stare fra lo 0,8 e 1,2. Dalla relazione viene fuori che tale rapporto è pari a $\frac{€ 3.417.977,42}{€ 2.646.356,59} = 1,29$ cioè praticamente non è verificato; la quota eccedente il vincolo ricompresa nel totale delle entrate relative alle componenti di costo fisso risulta pari a € 242.349,51;

- ha eseguito la verifica della valorizzazione dei coefficienti di gradualità (Y1a, Y2a, Y3a) di cui all'art. 16 del MTR per la quantificazione del coefficiente di gradualità $(1+Y_a)$; a tal proposito gli indicatori di qualità delle prestazioni determinano un coefficiente di gradualità pari a 0,73;

- ha condiviso, la determinazione del fattore di sharing (b) ponendo il valore di $b=0,60$;

- ha condiviso i fattori di sharing dei proventi CONAI in modo da favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiali nei seguenti valori: $b(1 + \omega a) = 0,75$;

Tutto ciò considerato, tenuto conto che il PEF in oggetto è stato sottoposto a verifica, in particolare è stato verificato che:

a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;

b) il rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti;

c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore;

questa SRR Catania Area metropolitana, nella qualità di Ente Territorialmente Competente, esprime parere positivo per la validazione del PEF del Comune di Gravina di Catania.

Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità.

Comune di Milo

- il Comune di Milo per quanto di sua competenza, ha trasmesso tutta la documentazione prevista dalla Delibera ARERA n. 443/2019;

- la SRR Catania Area Metropolitana, nella qualità di Ente Territorialmente Competente:

- ha eseguito la verifica dei limiti di crescita annuale delle entrate tariffarie; in riferimento a ciò si prende atto dalla relazione allegata che le tariffe calcolate secondo il MTR per l'anno 2021 così come rappresentato nel PEF allegato alla relazione ammontano ad un importo superiore rispetto all'importo dell'anno precedente infatti si ha il seguente rapporto $\frac{249.846}{245.742,37} = 1,016$ che è uguale a 1,016. Pertanto il valore del limite di crescita annuale delle entrate tariffarie viene rispettato;

S.R.R. Catania Area Metropolitana

Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti

- ha eseguito la verifica dei costi operativi incentivanti di natura previsionale; in riferimento a ciò si prende atto dalla relazione allegata, che tali costi non sono stati valorizzati;
- ha eseguito la verifica della condizione per la riclassificazione dei costi fissi e variabili; a tal proposito come previsto dall'art. 3 del MTR la condizione viene verificata se il limite della variazione dei costi variabili non può superare il +/- 20%, cioè praticamente il rapporto deve stare fra lo 0,8 e 1,2. Dalla relazione viene fuori che tale rapporto è pari a $\frac{€ 216.000,00}{€ 156.177,18} = 1,14$ il valore viene rispettato la condizione di riclassificazione non comporta alcuna ricomprensione nella parte fissa del PEF 2021;
- ha eseguito la verifica della valorizzazione dei coefficienti di gradualità (Y_{1a} , Y_{2a} , Y_{3a}) di cui all'art. 16 del MTR per la quantificazione del coefficiente di gradualità ($1+Y_a$); a tal proposito gli indicatori di qualità delle prestazioni determinano un coefficiente di gradualità pari a 0,76;
- ha condiviso, la determinazione del fattore di sharing (b) ponendo il valore di $b=0,60$;
- ha condiviso i fattori di sharing dei proventi CONAI in modo da favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiali nei seguenti valori: $b = 0,46$ e $\omega = 0,4$ quindi il parametro $b(1 + \omega) = 0,84$;

Tutto ciò considerato, tenuto conto che il PEF in oggetto è stato sottoposto a verifica, in particolare è stato verificato che:

- d) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- e) il rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti;
- f) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore;

questa SRR Catania Area metropolitana, nella qualità di Ente Territorialmente Competente, esprime parere positivo per la validazione del PEF del Comune di Milo.

Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità.

Comune di Misterbianco

- il Comune di Misterbianco ha trasmesso tutta la documentazione prevista dalla Delibera ARERA n. 443/2019;
- la SRR Catania Area Metropolitana, nella qualità di Ente Territorialmente Competente:

- ha eseguito la verifica dei limiti di crescita annuale delle entrate tariffarie; in riferimento a ciò si prende atto dalla relazione allegata che le tariffe calcolate secondo il MTR per l'anno 2021 così come rappresentato nel PEF allegato alla relazione ammontano ad un importo superiore rispetto all'importo dell'anno precedente infatti si ha il seguente rapporto $\frac{7.564.279,14}{7.321.672,24} = 1,033$ che è evidentemente inferiore di 1,036. Pertanto il valore del limite di crescita annuale delle entrate tariffarie viene rispettato;
- ha eseguito la verifica dei costi operativi incentivanti di natura previsionale; in riferimento a ciò si prende atto dalla relazione allegata, che per i costi operativi incentivanti (COI) non sono stati valorizzati;
- ha eseguito la verifica della condizione per la riclassificazione dei costi fissi e variabili; a tal proposito come previsto dall'art. 3 del MTR la condizione viene verificata se il limite della variazione dei costi variabili non può superare il +/- 20%, cioè praticamente deve essere compreso fra lo 0,8 e 1,2. Dalla

S.R.R. Catania Area Metropolitana

Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti

relazione viene fuori che tale rapporto € 4.723.118,47/5.109.768,66 è pari a 0,92 e risulta rispettato; la condizione di riclassificazione non comporta alcuna ricomprensione nella parte fissa del PEF 2021;

- ha eseguito la verifica della valorizzazione dei coefficienti di gradualità (Y1a, Y2a, Y3a) di cui all'art. 16 del MTR per la quantificazione del coefficiente di gradualità $(1+Y_a)$; a tal proposito gli indicatori di qualità delle prestazioni determinano un coefficiente di gradualità pari a 0,69;
- ha condiviso, la determinazione del fattore di sharing (b) ponendo il valore di $b=0,6$;
- ha condiviso i fattori di sharing dei proventi CONAI in modo da favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiali nei seguenti valori: $b = 0,6$ e $b \cdot (1 + \omega a) = 0,75$.

Tutto ciò considerato, tenuto conto che il PEF in oggetto è stato sottoposto a verifica, in particolare è stato verificato che:

- g) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- h) il rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti;
- i) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore;

questa SRR Catania Area metropolitana, nella qualità di Ente Territorialmente Competente, esprime parere positivo per la validazione del PEF del Comune di Misterbianco.

Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità.

.....

Il Presidente momentaneamente non prende parte ai lavori del Consiglio di Amministrazione

.....

Comune di Pedara

- il Comune di Pedara ha trasmesso tutta la documentazione prevista dalla Delibera ARERA n. 443/2019;
- la SRR Catania Area Metropolitana, nella qualità di Ente Territorialmente Competente:

- ha eseguito la verifica dei limiti di crescita annuale delle entrate tariffarie; in riferimento a ciò si prende atto dalla relazione allegata che le tariffe calcolate secondo il MTR per l'anno 2021 così come rappresentato nel PEF allegato alla relazione ammontano ad un importo superiore rispetto all'importo dell'anno precedente infatti si ha il seguente rapporto $2.395.208,92/2.187.049,30 = 1,0952$ che è evidentemente minore di 1,0960. Pertanto il valore viene rispettato;

- ha eseguito l'inserimento dei costi operativi incentivanti nel PEF pari a € 59.367,27;
- ha eseguito la verifica della condizione per la riclassificazione dei costi fissi e variabili; a tal proposito come previsto dall'art. 3 del MTR la condizione viene verificata se il limite della variazione dei costi variabili non può superare il +/- 20%, cioè praticamente il rapporto deve stare fra lo 0,8 e 1,2. Dalla relazione viene fuori che tale rapporto è pari a $2.084.702,08[\sum TV_a] / € 1.219.296,30 [\sum TV_{a-1}] = 1,7098$ il limite non viene rispettato la condizione di riclassificazione prevista all'articolo 3 del MTR comporta una manovra di assestamento relativamente alla parte fissa del PEF 2021 $\sum TV_a$ riclassificati $[\sum TV_{a-1} \cdot (1+20\%)] = € 1.463.155,56$

$\sum TF_a$ riclassificati $[\sum T_a - \sum TV_a$ riclassificati] = € 932.053,36

S.R.R. Catania Area Metropolitana

Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti

L'aumento e l'applicazione dei coefficienti al massimo consentito per l'avvio del nuovo servizio di raccolta e trasporto rifiuti e quindi risulta verificato;

- ha condiviso la valorizzazione dei coefficienti di gradualità (Y1a, Y2a, Y3a) di cui all'art. 16 del MTR per la quantificazione del coefficiente di gradualità (1+Ya); a tal proposito gli indicatori di qualità delle prestazioni determinano un coefficiente di gradualità pari a 0,5;
- ha condiviso, la determinazione del fattore di sharing (b) ponendo il valore di b=0,6;
- ha condiviso i fattori di sharing dei proventi CONAI applicati secondo il punto 2.2 MTR 443/2019 che indicano come calcolo $b=[0.6]$ e $b(1+\omega_a) = 1.00$.

Tutto ciò considerato, tenuto conto che il PEF in oggetto è stato sottoposto a verifica, in particolare è stato verificato che:

- a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- b) il rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti;
- c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore;

questa SRR Catania Area metropolitana, nella qualità di Ente Territorialmente Competente, esprime parere positivo per la validazione del PEF del Comune di Pedara.

Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità.

.....

Il Presidente rientra e riprende nella direzione dei lavori del Consiglio di Amministrazione

.....

Comune di San Giovanni La Punta

- il Comune di San Giovanni la Punta ha trasmesso tutta la documentazione prevista dalla Delibera ARERA n. 443/2019;

- la SRR Catania Area Metropolitana, nella qualità di Ente Territorialmente Competente:

- ha eseguito la verifica dei limiti di crescita annuale delle entrate tariffarie; in riferimento a ciò si prende atto dalla relazione allegata che le tariffe calcolate secondo il MTR per l'anno 2021 così come rappresentato nel PEF allegato alla relazione ammontano ad un importo superiore rispetto all'importo dell'anno precedente infatti si ha il seguente rapporto $4.293.327,94/4.238.492,15 = 1,0129$ che è inferiore di 1,0160. Pertanto il valore del limite di crescita annuale delle entrate tariffarie viene rispettato;
- ha eseguito la verifica dei costi operativi incentivanti di natura previsionale, in riferimento a ciò si prende atto dalla relazione allegata, che non sono stati previsti costi operativi incentivanti (COI);
- ha eseguito la verifica della condizione per la riclassificazione dei costi fissi e variabili; a tal proposito come previsto dall'art. 3 del MTR la condizione viene verificata se il limite della variazione dei costi variabili non può superare il +/- 20%, cioè praticamente il rapporto deve essere compreso fra lo 0,8 e 1,2. Dalla relazione viene fuori che tale rapporto $\text{€ } 3.124.309,46/2.256.983,80$ è pari a 1,3843, non essendo rispettato il limite previsto la condizione di riclassificazione prevista dall'art.3 del MTR comporta una manovra di assestamento relativamente alla parte fissa del PEF 2021;

S.R.R. Catania Area Metropolitana

Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti

- ha eseguito la verifica del calcolo eseguito per le componenti a conguaglio della parte fissa e della parte variabile e si è preso atto che la componente a conguaglio della PV = € 0 e la componente a conguaglio della PF = € 0 ;
- ha eseguito la verifica della valorizzazione dei coefficienti di gradualità (Y1a, Y2a, Y3a) di cui all'art. 16 del MTR per la quantificazione del coefficiente di gradualità (1+Y_a); a tal proposito gli indicatori di qualità delle prestazioni determinano un coefficiente di gradualità pari a 0,50;
- ha condiviso, la determinazione del fattore di sharing (b) ponendo il valore di b=0,60;
- ha condiviso i fattori di sharing dei proventi CONAI applicati secondo il punto 2.2 MTR 443/2019 che indicano come calcolo $b=[0.6]$ e $b(1+\omega_a)$ [$=0.66$ con $\omega=0.1_a$].

Tutto ciò considerato, tenuto conto che il PEF in oggetto è stato sottoposto a verifica, in particolare è stato verificato che:

- a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- b) il rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti;
- c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore;

questa SRR Catania Area metropolitana, nella qualità di Ente Territorialmente Competente, esprime parere positivo per la validazione del PEF del Comune di San Giovanni la Punta.

Il CdA approva all'unanimità

Comune di San Pietro Clarenza

- il Comune di San Pietro Clarenza ha trasmesso tutta la documentazione prevista dalla Delibera ARERA n. 443/2019;
- la SRR Catania Area Metropolitana, nella qualità di Ente Territorialmente Competente:

- ha eseguito la verifica dei limiti di crescita annuale delle entrate tariffarie; in riferimento a ciò si prende atto dalla relazione allegata che le tariffe calcolate secondo il MTR per l'anno 2021 così come rappresentato nel PEF allegato alla relazione ammontano ad un importo superiore rispetto all'importo dell'anno precedente infatti si ha il seguente rapporto $1.375.710,80[\sum T_a]/\text{€ } 1.292.163,40[\sum T_{a-1}] = 1.065$ che è inferiore al valore di 1,066. Pertanto il valore viene rispettato;
- ha eseguito la verifica dei costi operativi incentivanti di natura previsionale; in riferimento a ciò si prende atto dalla relazione allegata, che non sono stati previsti incrementi di costo incentivanti (COI);
- i valori dei conguagli in parte variabile e in parte fissa utilizzati per determinare il Piano Economico Finanziario relativo all'applicazione delle tariffe 2021 sono:
 - Conguaglio parte Variabile RC = € 532.992,00 (rif. Delibera di C.C. n.33 del 29/12/2020)
 - Conguaglio parte fissa RC = € 0,00, i conguagli così determinati vengono ridefiniti sulla base del coefficiente di gradualità, per l'anno 2021 la determinazione dei conguagli relativi alle annualità 2019 e 2020, viene raggiunta applicando la somma delle componenti del conguaglio della parte variabile e del conguaglio della parte fissa tenendo conto da quanto indicato nella D.C.C. n.33, pertanto il valore dei

S.R.R. Catania Area Metropolitana

Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti

conguagli sono i seguenti Componente a conguaglio PV = € 177.664,00 e la Componente a conguaglio PF = € 0,00;

- ha eseguito la verifica della condizione per la riclassificazione dei costi fissi e variabili; a tal proposito come previsto dall'art. 3 del MTR la condizione viene verificata se il limite della variazione dei costi variabili non può superare il +/- 20%, cioè praticamente il rapporto deve stare fra lo 0,8 e 1,2. Dalla relazione viene fuori che il rapporto tra i costi fissi e variabili è $899.945,52[\sum TV_a] / € 1.005.059,60[\sum TV_{a-1}] = 0,8954$ valore che risulta rispettato e quindi verificato;
- ha eseguito la verifica della valorizzazione dei coefficienti di gradualità (Y1a, Y2a, Y3a) di cui all'art. 16 del MTR per la quantificazione del coefficiente di gradualità (1+Y_a); a tal proposito gli indicatori di qualità delle prestazioni determinano un coefficiente di gradualità pari a 0,50;
- ha condiviso, la determinazione del fattore di sharing (b) ponendo il valore di b=0,60;
- ha condiviso i fattori di sharing dei proventi CONAI in modo da favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiali nei seguenti valori: $b [= 0,6$ e $b \cdot (1 + \omega_a) [= 0,55$ con $\omega_a = 0,4$]

Tutto ciò considerato, tenuto conto che il PEF in oggetto è stato sottoposto a verifica, in particolare è stato verificato che:

- a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- b) il rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti;
- c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore;

questa SRR Catania Area metropolitana, nella qualità di Ente Territorialmente Competente, esprime parere positivo per la validazione del PEF del Comune di San Pietro Clarenza.

Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità.

Comune di Viagrande

- il Comune di Viagrande ha trasmesso tutta la documentazione prevista dalla Delibera ARERA n. 443/2019;

- la SRR Catania Area Metropolitana, nella qualità di Ente Territorialmente Competente:

- ha eseguito la verifica dei limiti di crescita annuale delle entrate tariffarie; in riferimento a ciò, si prende atto dalla relazione allegata che prendendo in considerazione un coefficiente $(1 + \rho_a) = 1,036$, le tariffe calcolate secondo il MTR per l'anno 2021 così come rappresentato nel PEF allegato alla relazione ammontano ad un importo inferiore rispetto all'importo dell'anno precedente infatti si ha il seguente $1.509.229,00 / 1.487.512,25 = 1,014$ che è evidentemente minore di 1,036. Pertanto il limite viene rispettato
- ha eseguito la verifica dei costi operativi incentivanti di natura previsionale; in riferimento a ciò si prende atto dalla relazione allegata, che non sono stati previsti i costi operativi incentivanti (COI);
- ha eseguito la verifica della condizione per la riclassificazione dei costi fissi e variabili; a tal proposito come previsto dall'art. 3 del MTR la condizione viene verificata se il limite della variazione dei costi variabili non può superare il +/- 20%, cioè praticamente il rapporto deve stare fra lo 0,8 e 1,2. Dalla relazione viene fuori che tale rapporto è pari a $1.073.001/821.742 = 1,30$ superiore al valore limite di 1,2 la quota

S.R.R. Catania Area Metropolitana

Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti

eccedente il vincolo ricompresa nel totale delle entrate relative alle componenti di costo fisso risulta pari a € 251.259;

- ha eseguito la verifica della valorizzazione dei coefficienti di gradualità (Y1a, Y2a, Y3a) di cui all'art. 16 del MTR per la quantificazione del coefficiente di gradualità $(1+Y_a)$; a tal proposito gli indicatori di qualità delle prestazioni determinano un coefficiente di gradualità pari a 0,10;
- ha condiviso, la determinazione del fattore di sharing (b) ponendo il valore di $b=0,45$;
- ha condiviso i fattori di sharing dei proventi CONAI in modo da favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiali nei seguenti valori: $b = 0,45$ e $b \cdot (1 + \omega) = 0,56$.

Tutto ciò considerato, tenuto conto che il PEF in oggetto è stato sottoposto a verifica, in particolare è stato verificato che:

- a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- b) il rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti;
- c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore;

questa SRR Catania Area metropolitana, nella qualità di Ente Territorialmente Competente, esprime parere positivo per la validazione del PEF del Comune di Viagrande.

Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità.

Comune di Valverde (PEF anno 2020)

- il Comune di Valverde ha trasmesso tutta la documentazione prevista dalla Delibera ARERA n. 443/2019;

- la SRR Catania Area Metropolitana, nella qualità di Ente Territorialmente Competente:

- ha eseguito la verifica dei limiti di crescita annuale delle entrate tariffarie; in riferimento a ciò, si prende atto dalla relazione allegata che prendendo in considerazione un coefficiente $(1 + \rho_a) = 1,012$, le tariffe calcolate secondo il MTR per l'anno 2020 così come rappresentato nel PEF allegato alla relazione ammontano ad un importo superiore rispetto all'importo dell'anno precedente infatti si ha il seguente rapporto $1.134.315,49/1.193.658,35 = 0,950$; pertanto il limite viene rispettato;
- ha eseguito la verifica dei costi operativi incentivanti di natura previsionale; in riferimento a ciò si prende atto dalla relazione allegata, che non è stato previsto alcun costo incentivante;
- ha eseguito la verifica della condizione per la riclassificazione dei costi fissi e variabili; a tal proposito come previsto dall'art. 3 del MTR la condizione verifica se il limite della variazione dei costi variabili non può superare il +/- 20%, cioè praticamente il rapporto deve stare fra lo 0,8 e 1,2. Dalla relazione viene fuori che tale rapporto è pari a $914.185,85/1.005.094,38 = 0,91$ e quindi la condizione di riclassificazione non comporta alcuna ricomprensione nella parte fissa del PEF 2020;
- ha eseguito la verifica della valorizzazione dei coefficienti di gradualità (Y1a, Y2a, Y3a) di cui all'art. 16 del MTR per la quantificazione del coefficiente di gradualità $(1+Y_a)$; a tal proposito gli indicatori di qualità delle prestazioni determinano un coefficiente di gradualità pari a 0,50;
- ha condiviso, la determinazione del fattore di sharing (b) ponendo il valore di $b=0,6$;

S.R.R. Catania Area Metropolitana

Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti

- ha condiviso i fattori di sharing dei proventi CONAI in modo da favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiali nei seguenti valori: $b = 0,6$ e $b \cdot (1 + \omega) = 0,84$.
- ha eseguito la verifica dei costi operativi incentivanti di natura previsionale; in riferimento a ciò si prende atto dalla relazione allegata, che per i costi operativi incentivanti (COI) che hanno natura previsionale non è stata prevista alcuna valorizzazione;

Tutto ciò considerato, tenuto conto che il PEF in oggetto è stato sottoposto a verifica, in particolare è stato verificato che:

- a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- b) il rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti;
- c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore;

questa SRR Catania Area metropolitana, nella qualità di Ente Territorialmente Competente, esprime parere positivo per la validazione del PEF del Comune di Valverde.

Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità

Il Presidente, chiude l'odierna riunione, del che viene redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto.

il segretario verbalizzante
dott. Carmelo Caruso

il presidente del CdA
dott. Francesco Laudani